

**REGOLAMENTO (CE) N. 1610/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 23 luglio 1996

sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti
fitosanitari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'arti-
colo 189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che la ricerca in materia di prodotti
fitosanitari contribuisce al costante miglioramento
della produzione e consente di ottenere, in abbon-
danza, alimenti di buona qualità a prezzi accessibili;
- (2) considerando che la ricerca nel settore fitosanitario
contribuisce al costante miglioramento della produ-
zione vegetale;
- (3) considerando che i prodotti fitosanitari, in particolare
quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa,
potranno continuare ad essere sviluppati nella
Comunità e in Europa se beneficeranno di una
normativa favorevole, che preveda una protezione
sufficiente ad incentivare tale ricerca;
- (4) considerando che la competitività del settore fitosani-
tario richiede, per la natura stessa di tale settore, che
l'innovazione benefici di una protezione equivalente
a quella concessa ai medicinali in forza del regola-
mento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno
1992, sull'istituzione di un certificato protettivo
complementare per i medicinali ⁽⁴⁾;
- (5) considerando che attualmente il periodo che inter-
corre tra il deposito da una domanda di brevetto per

un nuovo prodotto fitosanitario e l'autorizzazione di
immissione in commercio dello stesso riduce la
protezione effettiva conferita dal brevetto ad una
durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti
effettuati nella ricerca e a generare le risorse neces-
sarie per mantenere una ricerca efficiente;

- (6) considerando che tali circostanze determinano una
protezione insufficiente che penalizza la ricerca fito-
sanitaria e la competitività in questo settore;
- (7) considerando che uno degli obiettivi essenziali del
certificato protettivo complementare è quello di
porre l'industria europea nelle stesse condizioni di
competitività delle omologhe industrie nordameri-
cana e giapponese;
- (8) considerando che nella risoluzione del 1° febbraio
1993 ⁽⁵⁾ riguardante un programma comunitario di
politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno
sviluppo sostenibile, il Consiglio ha adottato l'impo-
stazione generale e la strategia del programma
presentati dalla Commissione che sottolineano
l'interdipendenza della crescita economica e della
qualità dell'ambiente; che il rafforzamento della
protezione dell'ambiente impone pertanto di mante-
nere la competitività economica dell'industria; che il
rilascio di un certificato complementare di prote-
zione può essere dunque considerato come una
misura positiva a favore della protezione dell'am-
biente;
- (9) considerando che è opportuno prevedere una solu-
zione uniforme a livello comunitario e prevenire in
tal modo una evoluzione eterogenea delle legislazioni
nazionali che comporti ulteriori differenze tali da
ostacolare la libera circolazione dei prodotti fitosani-
tari all'interno della Comunità e da incidere, di
conseguenza, direttamente sul funzionamento del
mercato interno; che ciò è conforme al principio di
sussidiarietà, definito all'articolo 3 B del trattato;

⁽¹⁾ GU n. C 390 del 31. 12. 1994, pag. 21 e GU n. C 335 del 13.
12. 1995, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 14.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 giugno 1995 (GU n. C
166 del 3. 7. 1995, pag. 89), posizione comune del Consiglio
del 27 novembre 1995 (GU n. C 353 del 30. 12. 1995, pag. 36) e
decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 1996 (GU n.
C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 30).

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.